

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 27 DEL 12 LUGLIO 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

#### **CHIARIMENTI FATTURA ELETTRONICA**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17.06.2019 ha risposto a quesiti e dubbi sulla fattura elettronica. Vediamo i nuovi chiarimenti forniti.

Pagina 6

#### **LA TASSAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE**

Capita sempre più frequentemente che una persona esperta in una materia si ritrovi a scrivere su riviste/blog, testate giornalistiche o digitali, una serie di articoli, piccoli e-Book o veri e propri libri oppure che in generale sviluppi prodotti che possono essere considerati quali opere frutto di un lavoro intellettuale e da qui l'esigenza di chiarire il contesto del diritto d'autore e la sua tassazione.

Pagina 11

#### **DECRETO CRESCITA: MISURE SU LAVORO E PREVIDENZA**

Il Decreto crescita, DL. 34 2019, è stato convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019. La fase di conversione ha raddoppiato il numero degli articoli inglobando gran parte del decreto semplificazioni. La maggior parte delle misure rivolte alle imprese sono fiscali e di semplificazione amministrativa ma ci sono anche alcuni provvedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza che analizzeremo in questa scheda.

Pagina 14

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

### ■ **SERVIZIO DI CONSULTAZIONE FATTURA ELETTRONICA**

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito per la consultazione delle fatture elettroniche.

Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato.

Pagina 19

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

### ■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 27

## SCADENZARIO

### ■ **SCADENZARIO DAL 15.07.2019 AL 26.07.2019**

Pagina 28

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Decreto Crescita 2019: non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti**

Novità positive per chi affitta, grazie a una semplificazione contenuta nel Decreto Crescita. In particolare, in sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto l'articolo 3-quinquies in base al quale **non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti** in caso di morosità dell'inquilino.

L'articolo in commento, infatti, ha cancellato il comma 1, dell'articolo 26 del TUIR (DPR 917/86) in base al quale quando i redditi non venivano incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Sulla base delle nuove disposizioni, invece, **i redditi non vanno considerati se non vengono percepiti fin da subito**, purché la mancata percezione sia comprovata

- ◆ dall'intimazione di sfratto per morosità
- ◆ dall'ingiunzione di pagamento
- ◆ dal provvedimento del giudice.

Le **nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020**.

Attenzione però, non serve disperarsi per i contratti stipulati in precedenza. In queste ipotesi infatti, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, **resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare**.

**Processo tributario telematico: la procedura da seguire per le notifiche via PEC**

Dopo una prima fase in regime di facoltatività, il **Processo Tributario Telematico (PTT)** è divenuto **obbligatorio** per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire **dal 1° luglio 2019**.

A distanza di quattro giorni all'avvio, il Ministero dell'economia e delle Finanze interviene con una **circolare esplicativa** ([Circolare del 4 luglio n. 1/DF](#)) che, oltre a riepilogare le diverse norme in materia, **illustra nel dettaglio la procedura da seguire**.

### **Decreto Crescita: previsto l'obbligo di invito al contraddittorio**

Introdotta, nell'ambito dell'accertamento fiscale, un **nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria**, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, **un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria**. È questa una delle tante novità introdotte dal Decreto Crescita.

In pratica a partire dal 1° Luglio 2020 viene introdotto un **obbligo generalizzato al contraddittorio** fatta eccezione per i casi in cui, prima di procedere all'avviso di accertamento:

- ◆ sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo (verifiche in sede)
- ◆ in tutti i casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.
- ◆ nei casi in cui siano stati emessi avvisi di accertamento parziale (art.41 DPR600) oppure di avvisi di rettifiche parziali (art. 54 DPR633)

Se l'adesione non ha esito positivo, l'avviso di accertamento emesso successivamente deve tenere conto nella motivazione dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Fuori da questi casi, il mancato avvio del contraddittorio comporta l'**invalidità dell'avviso di accertamento** qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. La norma si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Viene introdotto inoltre un comma nell'art. 5 del D.lgs 218/97 che prevede una **proroga di 120 giorni per l'accertamento**, nel caso in cui tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni.

### **Affitti brevi: a breve la banca dati della ricettività**

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, il quarto e quinto comma del nuovo [articolo 13 quater del DL 34/2019](#), hanno previsto **l'istituzione presso il ministero delle Politiche agricole**, di una **“banca dati”** sia **delle strutture ricettive**, sia **degli immobili destinati alle locazioni brevi** presenti nel territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato **“codice identificativo”**, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

**Quest'ultimo obbligo riguarda però solo i soggetti titolari di vere e proprie strutture ricettive**, chi esercita **attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici** i quali saranno tenuti a **pubblicare il codice identificativo** nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, **pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro**.

Non sono tenuti, invece, i locatori di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a trenta giorni, che non sono compresi nell'elenco dei soggetti obbligati alla pubblicazione del codice.

**Entro il 30 luglio 2019**, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, saranno disciplinati gli aspetti tecnici per la gestione della banca dati, le modalità di accesso e la messa a disposizione del codice identificativo.

### **Tax free shopping: emissione note di variazione Iva in diminuzione**

Nel caso di **variazioni in diminuzione Iva**, a seguito di **cessioni di beni** superiori a 154,94 euro **a soggetti non residenti o domiciliati nell'Unione europea**, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della stessa Unione, **non vi è obbligo di alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione del 10 luglio 2019 n. 65](#), che è intervenuta fornendo chiarimenti in merito alla corretta procedura di emissione delle note di variazione dell'Iva.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**CHIARIMENTI FATTURA ELETTRONICA**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 17.06.2019 ha risposto a quesiti e dubbi sulla fattura elettronica. Vediamo i nuovi chiarimenti forniti.

<b>CHIARIMENTI FATTURA ELETTRONICA</b>	
<b>L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA</b>	<p>Per quanto riguarda tempi e modi di emissione della fattura elettronica particolare attenzione va data al termine di emissione che, dal 1° luglio 2019 potrà essere successivo rispetto all'effettuazione dell'operazione, indicando in fattura, quando diverse, entrambe le date (prestazione ed emissione).</p> <p> Il "Decreto crescita" ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2019 la <b>fattura deve essere emessa entro 12 giorni</b> dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.</p>
<b>DATA DELLA FATTURA</b>	<p>L'Agenzia ha chiarito che la <b>data</b> da riportare, nel relativo campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file è sempre una sola, ossia quella di <b>effettuazione dell'operazione</b>, risultando l'emissione attestata dallo Sdi e, dunque, non necessita di un'ulteriore autonoma indicazione.</p> <p>Qualora nel corso di un mese vengano effettuate più operazioni nei confronti dello stesso soggetto, documentate in un'unica fattura elettronica tramite Sdi, sarà possibile <b>indicare una sola data</b>, ossia quella dell'ultima operazione.</p> <p>All'emissione seguirà l'annotazione nei registri Iva, che dal 24 ottobre 2018 è possibile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.</p> <p>Pertanto, la data di emissione potrà essere quella contenuta nell'omonimo campo della sezione "<b>Dati Generali</b>" del file della fattura elettronica, ossia, quella di effettuazione dell'operazione.</p>
<b>Detrazione dell'Iva</b>	<p>Non strettamente legata alla fatturazione elettronica, ma a questa applicabile, è poi la nuova regola che consente di <b>portare in detrazione</b></p>

	<p><b>I'iva</b>, qualora la fattura sia ricevuta e annotata <b>entro il giorno 15</b> del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (cfr articolo 1, comma 1, Dpr n. 100/1998), in riferimento a quest'ultimo (mese precedente).</p> <p>Al quesito se tale meccanismo operi anche in riferimento a coloro che liquidano l'imposta su base trimestrale, l'Agenzia risponde di sì e, così, ad esempio, per un'operazione del 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l'8 luglio 2019, ricevuta il 13 e annotata entro il 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.</p>
<b>Autofattura</b>	<p>Sempre in tema di emissione, di sicuro interesse per tutti i contribuenti sono le ulteriori precisazioni fornite dall'Amministrazione sulle "<b>autofatture</b>" di seguito riepilogate:</p>

CHIARIMENTI IN TEMA DI AUTOFATTURA	
<b>Obbligo di emissione</b>	<p>Se vi è obbligo di emettere una vera e propria autofattura questa dovrà essere elettronica via Sdi (con l'unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra Ue, per le quali vige l'"esterometro" salvo la scelta per la fatturazione elettronica via Sdi).</p> <p>Alla controparte esclusa dagli obblighi di fatturazione elettronica, che non intenda avvalersi della stessa su base volontaria, andrà comunque consegnata una copia analogica (o informatica) del documento.</p>
<b>Reverse charge interno o esterno</b>	<p>Nei casi di reverse charge, se questo è interno, o comunque la fattura che si deve integrare è già stata veicolata tramite Sdi, il documento integrato non ha obbligo di essere inviato allo Sdi.</p> <p>Nelle ipotesi di reverse charge esterno (ad esempio, acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue), l'obbligo di fatturazione elettronica non trova spazio, sostituito dall'esterometro, che potrà essere evitato laddove il fornitore comunitario abbia emesso per sua scelta fattura elettronica via Sdi.</p>
<b>Deposito Iva</b>	<p>Nell'ipotesi di estrazione dei beni dai depositi Iva considerando che gli stessi vi sono stati normalmente introdotti per effetto di una importazione e l'operazione originaria è stata quindi documentata mediante una bolletta doganale, l'autofattura emessa allo scopo di assolvere l'imposta non avrà obbligo di essere elettronica tramite Sdi.</p> <p>Fa eccezione – e si dovrà dunque ricorrere all'autofattura elettronica – il caso in cui il valore del bene estratto è diverso da quello del bene introdotto/ceduto all'interno del deposito (tipicamente a causa di lavorazioni subite) e, quindi, la fattura è strumentale a individuare tale valore e la corretta base imponibile.</p>
<b>Imposta di bollo</b>	<p>In tema di imposta di bollo, rammentato che dal 1° gennaio 2019 le modalità di assolvimento, nell'ambito dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, sono diverse a seconda che si parli di fatture (dove il pagamento avviene telematicamente su base trimestrale entro il giorno 20 del primo mese successivo) o di altri documenti (per i quali il pagamento è sempre telematico, ma avviene annualmente in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile di ogni anno), la</p>

	<p>circolare chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per stabilire se una fattura o un documento vanno assoggettati al bollo, deve farsi riferimento al relativo testo unico (Dpr n. 642/1972), alla tariffa allo stesso allegata, nonché ai chiarimenti via via forniti dall'Amministrazione finanziaria</li> <li>◆ la fattura elettronica scartata dallo Sdi, e quindi non emessa, non è da sottoporre a imposta;</li> <li>◆ il pagamento del bollo prescinde dal fatto che l'obbligato sia un soggetto passivo Iva;</li> <li>◆ vige sempre la solidarietà tra tutte le parti (cedente/prestatore e cessionario/committente) coinvolte nell'emissione delle fatture o che ne fanno uso.</li> </ul>
<p><b>Consultazione e conservazione delle fatture emesse</b></p>	<p>Ribadito che l'adesione al servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle entrate garantisce per quindici anni, salvo revoca da parte del contribuente, una conservazione delle fatture elettroniche transitate dallo Sdi, valida a ogni effetto (non solo tributario), indipendentemente dalla circostanza che il transito sia avvenuto su base volontaria o per obbligo, ovvero che il soggetto si avvalga anche di un sistema diverso di conservazione, l'Amministrazione finanziaria punta la sua attenzione sull'ulteriore servizio di consultazione.</p> <p>Questo, consente la consultazione delle <b>copie conformi all'originale</b> delle fatture transitate nello Sdi e di una parte dei dati fiscalmente rilevanti.</p> <p>La consultazione, possibile solo previa adesione al servizio stesso, potrà avvenire, per i soggetti passivi d'imposta, all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia, dal 1° luglio 2019 e sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi, con cancellazione entro i <b>trenta giorni successivi</b>.</p> <p>A chi non ha aderito, l'Amministrazione renderà comunque disponibili i dati sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui si presenta la dichiarazione di riferimento (quindi, aderendo nel 2019, per una fattura emessa e ricevuta nello stesso anno, il 2028).</p>
<p><b>Sanzioni</b></p>	<p>L'aspetto sanzionatorio è caratterizzato dalla particolarità che il legislatore, per il primo semestre 2019 ha deciso che le <b>sanzioni</b> inerenti la "violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non si applicano</b> se la fattura elettronica via Sdi è regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva relativa all'operazione documentata</li> </ul>

- ◆ **sono ridotte dell'80%** se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

In merito, dalla lettera della norma, l'Agenzia trae che sebbene la disapplicazione/riduzione delle sanzioni sino al 30 giugno 2019 si applichi tanto ai soggetti che liquidano l'Iva **mensilmente**, quanto **trimestralmente**, la stessa non si estende a fattispecie diverse da quelle espressamente individuate.

Inoltre, la **proroga della riduzione concessa ai contribuenti che liquidano l'imposta su base mensile deve intendersi limitata alle sole operazioni effettuate entro il 30 settembre 2019**, con l'effetto che, nella sostanza, il 16 novembre 2019 costituirà il termine ultimo entro cui tutti i soggetti che effettuano la liquidazione Iva (sia su base mensile per le operazioni al 30 settembre 2019, sia su base trimestrale in riferimento al secondo trimestre 2019) potranno godere del beneficio.

Tra le sanzioni che non subiscono disapplicazione o riduzione vi sono anche quelle per **l'omesso, incompleto o errato invio dell'eterometro** (ossia dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale e per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche via Sdi).

## LA TASSAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Capita sempre più frequentemente che una persona esperta in una materia si ritrovi a scrivere su riviste/blog, testate giornalistiche o digitali, una serie di articoli, piccoli e-Book o veri e propri libri oppure che in generale sviluppi prodotti che possono essere considerati quali opere frutto di un lavoro intellettuale e da qui l'esigenza di chiarire il contesto del diritto d'autore e la sua tassazione.

LA TASSAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE	
<b>Premessa</b>	<p>La tassazione dei diritti di autore segue regole differenti in relazione alla tipologia di reddito alla quale viene ricondotta. I diritti di autore vengono classificati come <i>redditi di lavoro autonomo</i> quando conseguiti direttamente dagli autori, come <i>redditi diversi</i> quando sono stati acquisiti a titolo gratuito o oneroso, come <i>redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</i> quando conseguiti nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure come <i>redditi di impresa</i> se conseguiti nell'esercizio di una attività commerciale</p> <p>Su tutti i redditi corrisposti per diritti di autore, a qualsiasi titolo corrisposti, sulla parte imponibile all'atto del pagamento dovrà essere effettuata <b>una ritenuta d'acconto del 20%</b>.</p> <p>La ritenuta è elevata al 30% se il percettore del reddito è soggetto non residente.</p>
<b>Definizione di diritti d'autore</b>	<p>Il diritto d'autore, così come definito dal Codice Civile, sorge dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale; l'autore ha il <b>diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente</b> in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.</p> <p>L'autore anche dopo la cessione dei diritti può <b>rivendicare la paternità</b> dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.</p> <p>La norma che disciplina il diritto d'autore è la Legge 22 aprile 1941 n. 633, avente ad oggetto la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".</p>
<b>Imposta sul valore aggiunto</b>	<p>Ai fini IVA la <b>cessione dei diritti d'autore effettuata dagli autori</b> stessi (o dai loro eredi e legatari) <b>non è considerata una prestazione di servizi</b> e, pertanto, è <b>esclusa da IVA</b> ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera a) DPR 633/1972.</p> <p>Costituiscono, invece, <b>normali prestazioni di servizi</b> – quando effettuate</p>

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)

	<p>dietro corrispettivo - le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, <b>effettuate da soggetti diversi dagli autori</b> (o loro eredi e legatari) ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, numero 2), DPR 633/1972.</p>
<p><b>Redditi di lavoro autonomo</b></p>	<p>Sono considerati <b>redditi di lavoro autonomo</b>, ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, lettera b) Tuir, i redditi <b>derivanti dall'utilizzazione economica</b>, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali.</p> <p>All'atto del pagamento del corrispettivo è applicata una <b>ritenuta d'acconto del 20%</b>, sulla parte imponibile dei redditi di lavoro autonomo derivante dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore dell'opera, <b>quando tali redditi non sono conseguiti nell'esercizio di impresa</b> (ai sensi dell'articolo 25, 1° comma, DPR 600/1973).</p> <p>I redditi derivanti da tale cessione sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura <b>percepiti nel periodo di imposta</b>, anche sotto forma di partecipazione agli utili, <b>imponibili ai fini Irpef con le seguenti riduzioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>del 25% a titolo di deduzione forfettaria</b> delle spese, ovvero</li> <li>◆ <b>del 40%</b> se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età <b>inferiore a 35 anni.</b></li> </ul> <p>Poniamo il caso di un cuoco che viene pagato da un sito internet per pubblicare sporadicamente le sue ricette più stravaganti. A fine anno il cuoco ha percepito per tali pubblicazioni un compenso di 2.400 euro. Dal totale dei compensi dovremmo sottrarre (e quindi non sottoporre a tassazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 600 € nel caso in cui il cuoco abbia 40 anni</li> <li>◆ 960 € nel caso in cui si tratti di un giovane cuoco di 28 anni</li> </ul> <p>Al compenso netto dovrà poi essere applicata la ritenuta d'acconto del 20%.</p> <p>Il <b>lavoratore autonomo</b>, che utilizza le sue competenze professionali e la sua struttura economica per produrre opere dell'ingegno, segue il <b>principio di attrazione</b>, secondo il quale <b>il compenso concorre a formare il reddito professionale.</b></p> <p>Se il reddito derivante dal diritto d'autore viene <b>percepito da soggetti terzi</b>, invece che dagli autori (eredi, legatari dell'autore o da soggetti che hanno acquistato i diritti) il corrispettivo rientra nel novero dei <b>redditi diversi</b> di cui all'articolo 67, comma 1, lett. g), del Tuir, che beneficiano di una riduzione del 25% se acquistati a titolo oneroso.</p>
<p><b>Redditi di lavoro dipendente</b></p>	<p>Se i diritti di autore sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, (e lo sono solo quando <b>trattasi di collaborazione a riviste e giornali con redazioni di articoli non in completa autonomia</b>) l'assimilazione comporta il riconoscimento delle</p>

detrazioni previste dall'art. 13 del Tuir per i lavoratori dipendenti, da calcolarsi con le seguenti modalità:

- ◆ 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- ◆ 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- ◆ 78 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro

## Decreto crescita: misure su lavoro e previdenza

Il Decreto crescita, DL. 34 2019, è stato convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019. La fase di conversione ha raddoppiato il numero degli articoli inglobando gran parte del decreto semplificazioni. La maggior parte delle misure rivolte alle imprese sono fiscali e di semplificazione amministrativa ma ci sono anche alcuni provvedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza che analizzeremo in questa scheda.

DECRETO CRESCITA: MISURE SU LAVORO E PREVIDENZA										
<b>Riduzione premi e contributi INAIL a regime dal 2023</b>	Viene estesa <b>a partire dal 2023</b> e portata <b>a regime, l'ampia revisione dei premi e contributi</b> per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (riduzione media del 32,7%) già prevista per gli anni 2019-2021 dalla legge di stabilità 2019 (curiosamente resta escluso l'anno 2022). Inoltre vengono soppresse alcune modifiche alla disciplina sulla tutela INAIL introdotte di recente sempre dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019-2021</th> <th>2022</th> <th>dal 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>RIDUZIONE PREMI INAIL</b></td> <td>come previsto dalla legge di stabilità 2019 L.145 2018</td> <td>?</td> <td>come previsto dalla legge di stabilità 2019 L.145 2018</td> </tr> </tbody> </table>		2019-2021	2022	dal 2023	<b>RIDUZIONE PREMI INAIL</b>	come previsto dalla legge di stabilità 2019 L.145 2018	?	come previsto dalla legge di stabilità 2019 L.145 2018	
	2019-2021	2022	dal 2023							
<b>RIDUZIONE PREMI INAIL</b>	come previsto dalla legge di stabilità 2019 L.145 2018	?	come previsto dalla legge di stabilità 2019 L.145 2018							
<b>Contratto di espansione (scivolo pensionistico)</b>	Questo articolo istituisce <b>in via sperimentale</b> per gli anni 2019 e 2020, un <b>nuovo contratto di solidarietà per le aziende in crisi che intendono avviare processi di reindustrializzazione e riorganizzazione del personale</b> , chiamato " <b>Contratto di espansione</b> ". L'istituto prende il posto del contratto di solidarietà espansiva. Sarà riservato alle <b>imprese con un organico superiore a 1.000 unità</b> , previa stipula in sede governativa di un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale accordo dovrà prevedere: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>programma di assunzioni</b> con dettaglio della scansione temporale e durata</li> <li>◆ <b>piani di formazione</b></li> <li>◆ riduzione massima dell'orario di lavoro fino al 30% sul complesso dei lavoratori coinvolti</li> </ul>									

Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio

Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005

Tel 06-56559912 · [www.revisonepmi.it](http://www.revisonepmi.it) · E-mail: [info@revisonepmi.it](mailto:info@revisonepmi.it) · P.E.C. [revisonepmisrl@legalmail.it](mailto:revisonepmisrl@legalmail.it)

- ◆ **CIGS per un massimo di 18 mesi anche non continuativi**
- ◆ **esodo anticipato** per i lavoratori **con massimo di 5 anni (60 mesi) dall'età per la pensione di vecchiaia o anticipata (cd scivolo pensionistico).**

Per i lavoratori in esubero accompagnati alla pensione sarà a carico delle aziende il **versamento di un importo pari all'assegno pensionistico** calcolato dall'Inps al momento della cessazione del rapporto, senza versamento dei contributi previdenziali e comprensivo eventualmente della NASPI (a differenza dell'isopensione Fornero) per chi ha i requisiti per la pensione di vecchiaia; Per i lavoratori vicini alla pensione anticipata (requisito di 42 anni e 10 mesi fino al 2026) invece, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali per i 60 mesi mancanti. La prestazione può essere erogata anche da Fondi di solidarietà.

CONTRATTO DI ESPANSIONE	
REQUISITI	Modalità di realizzazione
AZIENDE IN FASE DI RIORGANIZZAZIONE > 1000 DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ accordo in sede governativa che preveda:</li> <li>◆ formazione</li> <li>◆ nuove assunzioni</li> <li>◆ riduzioni di orario media complessiva del 30% (fino al 100% per un lavoratore) con CIGS fino a 18 mesi</li> <li>◆ SCIIVOLO PENSIONISTICO per lavoratori a non più di 60 mesi dalla pensione anticipata o di vecchiaia, con indennità sostitutiva a carico dell'azienda</li> </ul>

**Modifica alle regole di calcolo dell'Isee ordinario e requisiti per ISEE corrente**

Attualmente l'ISEE Corrente può essere chiesto dall'interessato, già in possesso di ISEE ordinario, a fronte di una variazione superiore al 25% della situazione reddituale a seguito della perdita del lavoro. Con la nuova legge l'indicatore temporaneo potrà essere ottenuto **anche in caso di cessazione dei trattamenti indennitari, previdenziali e assistenziali**, come la Naspi. Inoltre i requisiti richiesti<sup>1</sup> con la nuova norma diventano alternativi e non più contestuali. **La validità dell'Isee corrente viene estesa a sei mesi** rispetto ai due attuali. Infine, in tema di calcolo dell'ISEE ordinario, diventa possibile prendere a riferimento il reddito di due anni precedenti **oppure quello dell'anno precedente**, a seconda di quale sia più favorevole per il nucleo familiare. Per l'attuazione della nuova norma si dovrà **attendere un decreto del Ministero del lavoro istitutivo di un nuovo modello di DSU** per la richiesta dell'ISEE. Le

<sup>1</sup> nuova formulazione dell'art. 2 sexies D.L. n. 42 del 2016 convertito con la legge n. 89 del 2016  
 Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
 Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
 Tel 06-56559912 · [www.revisonepmi.it](http://www.revisonepmi.it) · E-mail: [info@revisonepmi.it](mailto:info@revisonepmi.it) · P.E.C. [revisonepmisrl@legalmail.it](mailto:revisonepmisrl@legalmail.it)

	<p>novità saranno operative non prima di 15 gg dalla pubblicazione del nuovo modello.</p>
<p><b>Piattaforme informatiche per reddito di cittadinanza: gestione ad ANPAL</b></p>	<p>L'articolo 39 del decreto crescita ha previsto nel triennio 2019-2021, <b>l'affidamento diretto ad ANPAL, e non più al Ministero del lavoro, della gestione delle procedure amministrative</b> per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza, avvalendosi anche di <b>società "in house" già esistenti</b>, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene inoltre previsto che a questo fine le società in house "possono" servirsi degli <b>strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.</b> (la centrale acquisti del Ministero dell'Economia), attraverso bandi di gara. Il Ministero del lavoro ha precisato che la norma "è finalizzata semplicemente all'utilizzo di gare Consip per velocizzare la realizzazione della piattaforma".</p>
<p><b>Bonus giovani eccellenze</b></p>	<p>Vengono poste a carico del Fondo del programma operativo complementare per le politiche attive le risorse necessarie all'attuazione del "Bonus giovani eccellenze" della legge di stabilità 2019, che in questo modo dovrebbe finalmente poter essere attuato.</p> <p>Si tratta dello sgravio contributivo per 12 mesi e un massimo di 8.000 euro annui, per l'assunzione o la trasformazione di rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ giovani laureati con il massimo dei voti e la lode, ottenuta tra il 1.1.2018 al 30.6.2019 prima dei trent'anni di età, in corso legale e con media dei voti almeno pari a 108/110, oppure</li> <li>◆ dottori di ricerca con titolo ottenuto tra il 1.1.2018 al 30.6.2019 prima del compimento del 34° anno di età.</li> </ul>
<p><b>Incentivo assunzioni nel Mezzogiorno</b></p>	<p>Riconfermato nella legge di conversione lo stanziamento delle risorse necessarie per l'incentivo assunzioni a tempo indeterminato <b>di giovani under 35 oppure di disoccupati da più di 6 mesi</b> nelle regioni meridionali, effettuate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019.</p> <p> Il periodo era rimasto scoperto dalle previsioni del decreto attuativo ANPAL (n. 178 del 19/04/2019) della norma istitutiva (L. 145 2018 - Legge di bilancio 2019).</p>
<p><b>Pensione di inabilità per malattie professionali a causa dell'esposizione</b></p>	<p>L'art 41 bis amplia il <b>diritto alla pensione di inabilità</b> per i lavoratori che abbiano contratto malattie derivanti dall'esposizione professionale all'amianto, a prescindere dalla permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa. In</p>

<p><b>e all'amianto</b></p>	<p>particolare vengono ricomprese nell'ambito di applicazione della normativa vigente (legge di stabilità 2017, n. 232/2016<sup>2</sup> art. 1 comma 250) anche i casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a causa di cessazione del rapporto di lavoro il <b>lavoratore sia passato a una gestione di previdenza diversa dall'INPS</b>, compresi coloro che per ricongiunzione contributiva non abbia contribuzione versata nell' AGO</li> <li>◆ coloro che sono <b>titolari del sussidio di accompagnamento</b> alla pensione entro il 2020 e optino invece per la pensione di inabilità.</li> </ul>
<p><b>Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b></p>	<p>L'art. 47 comma 1 autorizza il Ministero delle infrastrutture e trasporti <b>all'assunzione di 100 unità di personale altamente specializzato</b> (in possesso di lauree specialistiche e esperienze certificate nel settore) con contratto a tempo indeterminato. In particolare si tratta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 80 professionalità tecniche (architetti, ingegneri, geologi, dottori agronomi e forestali)</li> <li>◆ 20 giuristi esperti di gare d'appalto.</li> </ul> <p>Le procedure concorsuali di assunzione si svolgeranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in deroga alle procedure di mobilità volontaria e</li> <li>◆ con concorso unico gestito dal Dipartimento della Funzione pubblica</li> </ul> <p>Il decreto attuativo con la definizione degli specifici requisiti avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 34/2019, quindi entro il 1° giugno 2019. Si attendono ulteriori provvedimenti.</p>
<p><b>Misure per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro (Bonus assunzioni istituti tecnici e professionali)</b></p>	<p><b>Dal 2021</b>, è previsto un incentivo in favore delle imprese che dispongono <b>erogazioni liberali (di minimo 10mila euro annui)</b> per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi <b>negli istituti scolastici tecnici o professionali, sia pubblici che privati</b>, e che successivamente assumono a tempo indeterminato giovani diplomati di quelle stesse scuole.</p> <p>Le erogazioni liberali devono essere finalizzate ai seguenti tipi di interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>laboratori professionalizzanti</b> per lo sviluppo delle competenze;</li> <li>◆ <b>laboratori e ambienti di apprendimento innovativi</b> per l'utilizzo delle</li> </ul>

<sup>2</sup> "il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa".

	<p>tecnologie;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>ambienti digitali</b> e innovativi per la didattica integrata;</li><li>◆ attrezzature e <b>dispositivi hardware e software</b> per la didattica.</li></ul> <p>I versamenti dovranno essere effettuati sui conti di tesoreria degli istituti scolastici con sistemi di pagamento tracciabili.</p> <p>L'incentivo per le aziende consiste in una <b>riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi</b> dall'assunzione.</p> <p>La misura dello sgravio e le modalità e i tempi sono demandate ad un decreto del MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 29 settembre 2019)</p>
--	--

# SERVIZIO DI CONSULTAZIONE FATTURA ELETTRONICA

## INTRODUZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito per la consultazione delle fatture elettroniche.

Sia gli operatori Iva sia i consumatori finali (questi ultimi solo per le e-fatture ricevute) **hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per aderire al servizio e accedere così al proprio archivio di e-fatture** trasmesse fin dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato.

Se si aderisce entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all'adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Diversamente, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file XML. Ecco come consultare le proprie fatture.

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Come possono **aderire i consumatori finali** al servizio di consultazione delle fatture elettroniche?
2. Come possono **aderire i titolari di partita IVA** al servizio di consultazione delle fatture elettroniche?
3. Cosa prevede **l'accordo di adesione al servizio di consultazione?**
4. Quali sono le **date da ricordare** per quanto riguarda la consultazione delle fatture elettroniche?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1 COME POSSONO ADERIRE I CONSUMATORI FINALI AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE?

**R.1** Entrando nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, dove è disponibile anche la dichiarazione precompilata, dal 1° luglio 2019 il consumatore finale può accedere al servizio di consultazione, selezionando dalla seguente schermata il box relativo al portale fatture e corrispettivi:

The screenshot shows the 'Area riservata Fisconline' interface. At the top, there is a header with the user's name 'C.VLMHL90E6AR94AT CAVALLARI MICHELA'. Below the header, there is a navigation menu on the left and a main content area. The main content area features a 'La mia scrivania' section with two boxes: 'La tua dichiarazione precompilata' and 'Fatture elettroniche Corrispettivi elettronici'. A blue arrow points from the 'La mia scrivania' section to a larger, detailed view of the same section below. The detailed view shows two boxes: 'La tua dichiarazione precompilata' and 'Fatture elettroniche Corrispettivi elettronici'. A blue arrow also points from the 'Fatture elettroniche' box to the 'FATTURE E CORRISPETTIVI' section of the next screenshot.

A questo punto il contribuente si troverà di fronte a questa schermata:

The screenshot shows the 'Fatture e corrispettivi' section in the Fisconline interface. The page is divided into two columns. The left column is titled 'Le tue fatture' and contains information about consulting and downloading electronic invoices. The right column is titled 'Fatture e corrispettivi' and contains information about generating, transmitting, and conserving electronic invoices. Both columns have an 'Accedi' button at the bottom.

Il secondo quadrato è destinato ai titolari di partita Iva, mentre il primo quadrato è il seguente:

## Fatture e corrispettivi

### Le tue fatture

In questa sezione, a partire dal 1° novembre 2019, potrai consultare (ed effettuare il download) delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).

**ATTENZIONE:** per poter usufruire del servizio di consultazione e download devi preventivamente, a partire dal 1° luglio 2019, comunicare la tua volontà di aderire al servizio stesso: clicca su "Accedi" per procedere.

[Accedi](#)

Accedendo ci si trova in questa schermata:

Home Adesione

### Home

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Dal 1 luglio al 31 ottobre puoi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche. [Vai all'adesione](#)

### Adesione

In questa sezione puoi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche.

[Adesione →](#)

Se si preme sul pulsante adesione si arriva a questa schermata:

## Adesione

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Dal 1 luglio al 31 ottobre puoi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche.

Per aderire al servizio: [Aderisci](#)

Da cui poi si accede alla seguente:

### Adesione

Accordo di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche

Il soggetto richiedente,

PREMESSO CHE

- l'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), ha introdotto, dal 1° gennaio 2019 e con riferimento alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito "Sdi") gestito dall'Agenzia delle entrate (di seguito "Agenzia"), salve le specifiche esclusioni stabilite dall'articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, sono state definite, tra l'altro, le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sdi;

Se si accetta l'accordo la successiva schermata è la seguente.

Tipo	Soggetto richiedente	Data inserimento	Protocollo	Data protocollo
Adesione	CVLMHL90E64A944T	02/07/2019	27684	02/07/2019

A questo punto è poi possibile accedere o revocare il servizio di consultazione.

## D.2 COME POSSONO ADERIRE I TITOLARI DI PARTITA IVA AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE?

R.2 Per quanto riguarda gli operatori IVA, una volta effettuato l'accesso nella propria aria riservata nel portale "Fatture e Corrispettivi", si troveranno in questa schermata

Entrando nella parte dedicata alla consultazione della fattura elettronica, sarà possibile visualizzare questa pagina:

Selezionando “adesione” il sistema richiederà una ulteriore conferma:

Infine, viene mostrato lo stesso accordo previsto per i consumatori finali, che se confermato riporta a questa schermata.

Tipo	Soggetto richiedente	Data inserimento	Protocollo	Data protocollo	
Adesione		03/07/2019		03/07/2019	In elaborazione

Dal giorno successivo sarà poi possibile revocare o effettuare altre operazioni.

### D.3 COSA PREVEDE L'ACCORDO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE?

**R.3** I punti salienti dell'accordo di adesione con Agenzia delle Entrate al servizio di consultazione sono i seguenti:

<b>CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO (ART.2)</b>	<p>L'Agenzia mette a disposizione il servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa espressa adesione da effettuarsi direttamente mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia stessa.</p> <p>In tale ambito, l'Agenzia memorizza e archivia i dati dei file delle fatture in una banca dati dedicata, al fine di consentirne la ricerca, la consultazione e il download, ai soggetti aderenti al servizio.</p> <p>In presenza di adesione effettuata solo da una delle parti del rapporto economico – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche nella loro interezza e li rende disponibili per la consultazione e il download</p>
---	---

	<p>esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione (soggetto IVA o consumatore finale) e, in caso di adesione da parte di un operatore IVA, all'intermediario appositamente delegato dallo stesso. Sono rese disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di adesione al servizio.</p> <p> I file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione (quindi entro 60 giorni a partire dal 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl).</p> <p>In ogni caso vengono memorizzati i "dati fattura" fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi nei quali l'Agenzia sia parte e detti dati vengano in rilievo.</p> <p>Resta fermo che, nel caso di adesione al servizio di conservazione da parte del cedente/prestatore, il file sarà conservato per 15 anni, così come previsto dall'accordo di conservazione.</p>
<p><b>RECESSO DAL SERVIZIO (ART. 3)</b></p>	<p>Il recesso dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici è effettuato mediante la medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia.</p> <p>Il recesso è immediatamente efficace e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture ricevute dal giorno successivo a quello in cui è resa disponibile l'attestazione di avvenuto recesso dal servizio.</p> <p> A seguito del recesso non saranno più consultabili le fatture ricevute nel periodo in cui vigeva l'adesione al servizio, ferma restando la possibilità, prima del recesso, di effettuare il download (anche massivo) di tutti i file delle fatture ricevute nel periodo di vigenza dell'accordo. Anche in caso di successiva nuova adesione al servizio le predette fatture non saranno più consultabili.</p> <p>In caso di recesso effettuato, nel medesimo periodo, sia dal cedente/prestatore che dal cessionario/committente, l'Agenzia, ferma restando la memorizzazione dei "dati fattura", cancella i file delle relative fatture.</p>

<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 4)</b>	<p>L'Agenzia agisce in qualità di Titolare del trattamento e si avvale di Sogei S.p.a, con sede in Roma, in qualità di Responsabile del trattamento. Il servizio consente di consultare o scaricare le fatture elettroniche emesse o ricevute tramite Sdl nell'area riservata del sito web. I dati oggetto del trattamento sono tutti i dati presenti nella fattura. L'Agenzia tratta i dati presenti nella fattura sulla base del presente accordo, ai sensi dell'art. 6 par.1 lett. b) del Regolamento 2016/679, e i "dati fattura" in adempimento a precisi obblighi di legge.</p> <p>Nell'ambito del presente accordo il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.</p> <p>L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del Regolamento (Ue) 679/2016, risponde per il danno causato dal trattamento in caso di inadempimento degli obblighi di cui al medesimo Regolamento. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, del Regolamento stesso, è esonerata da responsabilità nei confronti del soggetto che aderisce al servizio (o nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente, ad esso collegati), per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio, se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.</p> <p>Pertanto, l'Agenzia non è responsabile ove gli eventi dannosi siano connessi o derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ fatture elettroniche trasmesse e ricevute, tramite il Sdl, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, o non completi, o di scarsa qualità;</li> <li>◆ forza maggiore o caso fortuito (anche nella fattispecie di fatto del terzo);</li> <li>◆ situazioni oggettivamente al di fuori della sfera di controllo e delle possibilità di intervento dell'Agenzia.</li> </ul> <p>L'interessato, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art.</p>
--	--

	<p>77 del medesimo Regolamento.</p> <p>Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Agenzia delle entrate, con sede in via Giorgione 106, 00147 – Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it</p> <p>Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a>.</p>
--	--

#### **D.4 QUALI SONO LE DATE DA RICORDARE PER QUANTO RIGUARDA LA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE?**

**R.4** Le date da ricordare per quanto riguarda il servizio di consultazione elettronica sono le seguenti:

<b>ADESIONE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE</b>	1° luglio- 31 ottobre
<b>CONSULTAZIONE</b>	Dal 1° novembre
<b>CANCELLAZIONE FILE IN CASO DI NON ADESIONE</b>	entro il 30 dicembre 2019 l'Agenzia provvederà a cancellare i file XML

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Risposta 226 del 09 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'attività di raccolta delle somme di denaro giocate mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento (cc.dd. Amusement With Prizes o AWP)
<a href="#">Risposta 227 del 11 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità per i contribuenti forfettari di emettere note di credito

---

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Risoluzione 65 del 10 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle note di variazione Iva per operazioni tramite procedura OTELLO 2.0 in caso di tax free shopping
<a href="#">Risoluzione 66 del 10 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha provveduto alla soppressione richiesta dall'INPS di alcuni codici tributo.
<a href="#">Risoluzione 67 del 11 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato in presenza di perdite pregresse all'ingresso nel consolidato

---

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

<a href="#">Provvedimento 245652 del 11 luglio 2019</a>	L'Agenzia delle Entrate ha reso note le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato del mese di giugno 2019
---	--

---

## SCADENZARIO

### LO SCADENZARIO DAL 15.07.2019 AL 26.07.2019

---

Lunedì <b>15 luglio 2019</b>	Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 398/1991 devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali in giugno.
Lunedì <b>15 luglio 2019</b>	I contribuenti Iva devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di giugno, risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti.
Lunedì <b>15 luglio 2019</b>	I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della GDO che adottano, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese di giugno per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Lunedì <b>15 luglio 2019</b>	Ultimo giorno utile per effettuare l'annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di giugno.
Martedì <b>16 luglio 2019</b>	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di giugno.

---

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · [www.revisionepmi.it](http://www.revisionepmi.it) · E-mail: [info@revisionepmi.it](mailto:info@revisionepmi.it) · P.E.C. [revisionepmisrl@legalmail.it](mailto:revisionepmisrl@legalmail.it)*

Martedì <b>16 luglio 2019</b>	I contribuenti Iva devono provvedere al versamento della quinta rata dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.
Martedì <b>16 luglio 2019</b>	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di giugno.
Martedì <b>16 luglio 2019</b>	Le persone fisiche, titolari di partita Iva, nonché le società di persone ed enti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi e Irap 2019 e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.
Martedì <b>16 luglio 2019</b>	I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi Sc e Irap 2019 e del saldo dell'Iva relativa al 2018 risultante dalla dichiarazione annuale.
Martedì <b>16 luglio 2019</b>	I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata su canoni/corrispettivi incassati o pagati in giugno.
Martedì <b>16 luglio 2019</b>	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Mercoledì <b>17 luglio 2019</b>	Ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17 giugno 2019.
Martedì <b>23 luglio 2019</b>	Ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730/2019 da parte sia dei contribuenti che provvedono direttamente all'invio sia di quelli che si rivolgono a un Caf o a un professionista.
Giovedì <b>25 luglio 2019</b>	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare i modelli INTRASTAT di giugno, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del secondo trimestre 2019.